



CITTÀ DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera

www.comune.montalbano.mt.it

PEC: comune.montalbano@cert.ruparbasilicata.it



Città di Francesco Lomonaco

ORDINANZA N. **14**

Montalbano Jonico 18 gennaio 2023

INTEGRAZIONE ORDINANZA n. 13 del 17.01.2022- ad oggetto: “ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE A TUTELA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA’ A CAUSA DI MOVIMENTO FRANOSO NEL TERRITORIO COMUNALE”.

IL SINDACO

PREMESSO CHE con relazione tecnica prot. 432 dell’11/01/2023 veniva segnalata l’apertura di una voragine in Via Sant’Antuono che dal marciapiede comunale si estende fino alle fondamenta di fabbricati di civili abitazioni;

RICHIAMATE:

- le Ordinanze sindacali di sgombero nn. 5, 6, 7, 8, 9, 10, e 11 tutte del 11/01/2023 di fabbricati individuati catastalmente in Via Sant’Antuono o adiacenti, a seguito dell’apertura della suddetta voragine estesa alle fondamenta dei fabbricati stessi;
- l’Ordinanza n. 4 - prot. 435 - del 11/01/2022 con la quale il Responsabile di P.O. Area Vigilanza disponeva con immediatezza e fino alla fine dei lavori di ripristino l’istituzione del divieto di circolazione e del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli, ambo i lati, in Via Sant’Antuono, tratto compreso tra l’intersezione con via Pandosia e l’intersezione con via S. martino, al fine di tutelare e salvaguardare l’incolumità pubblica a causa dello smottamento che ha compromesso il normale transito veicolare;

RICHIAMATA, altresì, precedente ordinanza n. 13 del 17.01.2022 con la quale, tra l’altro **veniva interdetto anche il transito pedonale nel tratto di strada di Via Sant’Antuono, tratto compreso tra l’intersezione con via Pandosia e l’intersezione con via S. Martino, già interessato dall’Ordinanza di divieto di transito veicolare n. 4 - prot. 435 - del 11/01/2022;**

RITENUTO dover integrare la predetta ordinanza al fine di precisare che è comunque consentito il transito pedonale ai residenti delle abitazioni e ai titolari e/o fruitori di studi medici, professionali e/o commerciali non interessati da ordinanze di sgombero;

DATO ATTO CHE

- tra i compiti istituzionali del Sindaco, in qualità di autorità locale di protezione civile, rientra la salvaguardia della pubblica incolumità quindi la tutela del territorio e la prevenzione dei rischi, fra cui quello idrogeologico e da frane, in concorso con tutti gli Enti aventi competenze in materia;
- occorre monitorare e valutare le eventuali evoluzioni dell’anzidetto fenomeno e procedere ad individuare le soluzioni tecniche necessarie e possibili per mettere in sicurezza la zona interessata dall’evento pericoloso;

TENUTO CONTO che si è in presenza di provvedimenti caratterizzati da ragioni di celerità del procedimento consistenti, nel caso di specie, nell’urgenza di dare immediata tutela alla sicurezza pubblica e privata;

RITENUTO che sussistano per le motivazioni precedentemente espresse, i presupposti per l’adozione di un provvedimento contingibile ed urgente a tutela dell’incolumità dei cittadini;

VISTO l’art. 54 del TUEL, comma 4, approvato con Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000, come sostituito dall’art. 6 del D.L. 23 maggio 2008, convertito, con modificazione, in Legge 24/07/2008 n° 125, il quale attribuisce al Sindaco i poteri di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di

prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica, intesa come integrità fisica della popolazione;

ACCERTATO che è applicabile nella fattispecie l'ipotesi del suddetto art. 54 del T.U.E.L. 267/2000 in quanto:

– sussiste la “**contingibilità**” trattandosi di evento di carattere eccezionale ed accidentale che determina condizioni di potenziale e immediato grave pericolo per l'incolumità pubblica;

– sussiste “**turgenza**” perché l'applicazione del provvedimento deve essere immediata non solo per rimuovere i pericoli esistenti, ma anche per evitare futuri danni;

CONSIDERATO che i provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 dell'art.54 del TUEL sono preventivamente comunicati al Prefetto, anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;

VISTI:

- l'art. 15 comma 3, della L. n. 225/1992 "Istituzione del Servizio Nazionale di Protezione Civile";
- gli artt. 891, 892, 893, 909, 910, 911, 913, 915, 916, 917, 1090, 1091 del Codice Civile;
- il DLgs. n. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" e s.m.i.;
- il D.Lgs. n.152 del 03/04/06;
- il R.D. n. 368/1904 art.140;
- il R.D. n. 523/1904;
- il D.Lgs. 267/2000
- lo Statuto Comunale

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii.;

VISTO l'art. 54 del TUEL, comma 4, approvato con Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000, come sostituito dall'art. 6 del D.L. 23 maggio 2008, convertito, con modificazione, in Legge 24/07/2008 n. 125;

CONSIDERATO che i provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 dell'art.54 del TUEL sono comunicati al Prefetto;

VISTA la nota **prot. n.767 del 18/01/2023** con la quale è stata preventivamente comunicata al sig. Prefetto di Matera la presente ordinanza;

ORDINA

Per le motivazioni espone in premessa che si intendono integralmente richiamate anche se non materialmente trascritte

che, ad integrazione della precedente ordinanza n. 13 del 17.01.2022 **è comunque consentito il transito pedonale ai residenti delle abitazioni e ai titolari e/o fruitori di studi medici, professionali e/o commerciali non interessati da ordinanze di sgombero nel tratto di strada di Via Sant'Antuono, tratto compreso tra l'intersezione con via Pandosia e l'intersezione con via S. Martino, già interessato dall'Ordinanza di divieto di transito veicolare n. 4 - prot. 435 - del 11/01/2022.**

DEMANDA

All'ufficio di Polizia Locale e al Responsabile dell'Area Tecnica, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, **l'adozione di atti e provvedimenti che garantiscano l'apposizione e/o installazione di idonea cartellonistica stradale ai sensi dell'art 77 comma 7 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada (d.P.R. 16 dicembre 1992 n.495) che**

all'ultimo comma prevede, per i segnali di prescrizione, **gli estremi dell'ordinanza di apposizione.**

FA PRESENTE

Che quanto ordinato e disposto nel presente provvedimento ha efficacia immediata, fatto salvo il potere sindacale di adottare altri provvedimenti integrativi o modificativi del presente, nonché fatta salva l'insorgenza di situazioni determinanti differente valutazione degli interessi pubblici e conseguente revisione dei provvedimenti in essere;

All'Ufficio di Polizia Locale e alle altre Forze dell'Ordine presenti sul territorio il controllo sul rispetto della presente ordinanza,

AVVERTE CHE

Al presente provvedimento è ammesso:

- ricorso gerarchico al Prefetto di Matera entro il termine di trenta giorni nelle forme di legge;
- ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata (ai sensi degli artt. 29 e 41 D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104) entro il termine di sessanta giorni, oppure in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato (ai sensi dell'art. 8 e ss. del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199) entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data di notificazione, comunicazione o piena conoscenza del presente provvedimento.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia pubblicata per 30 giorni all'Albo Pretorio on line e sul sito Istituzionale del Comune;

che il presente provvedimento sia trasmesso mediante P.E.C. al:

- **Al sig. Prefetto di Matera;**
- **Al Presidente Giunta Regionale di Basilicata;**
- **Alla Regione Basilicata : Ufficio Protezione Civile
P.E.C.:ufficio.protezione.civile@cert.regione.basilicata.it;**
- **Alla Questura di Matera (PEC: urp.quest.mt@pecps.poliziadistato.it);**
- **Al COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO per la Regione Basilicata. Pec commissariostraordinario.basilicata@cert.regione.basilicata.it**
- **UFFICIO DIFESA DEL SUOLO GEOLOGIA E ATTIVITA' ESTRATTIVE Regione Basilicata. Pec ufficio.difesa.suolo@cert.regione.basilicata.it**
- **All'Assessore Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Regione Basilicata donatella.merra@regione.basilicata.it**
- **Al Corpo Forestale dello Stato:
PEC : fmt.42664@pec.carabinieri.it
PEC : fmt.42669@pec.carabinieri.it**
- **Al Comando Vigili del Fuoco :
PEC com.matera@cert.vigilfuoco.it
PEC: dir.salaop.basilicata@cert.vigilfuoco.it**
- **Al Consorzio di Bonifica : PEC: consorzio@pec.bonificabasilicata.it**
- **All'Ufficio Polizia Locale – Sede;**
- **All'Ufficio Tecnico Comunale – Sede;**
- **Al Comando Stazione dei Carabinieri**

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE



IL SINDACO
Avv. Piero MARRESE
Piero Marrese

Parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, rilasciato ex art. 147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 e successive modifiche.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Ing. Pierluigi MAIOLINO

